

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, n. 23742 del 10 dicembre 2018

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:

MUTUATARIO

ATTORE

Contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensionali e come da verbale d'udienza del 10 dicembre 2018.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2015, MUTUATARIO conveniva in giudizio la BANCA, deducendo la violazione della normativa antiusura per aver applicato al contratto di mutuo ipotecario omissis stipulato in Notar omissis con la Banca convenuta in data 4 agosto 2008 per l'importo di f da restituire in 360 rate mensili di € 586,75 tassi usurari, chiedeva accertarsi la nullità della clausola determinativa di detti interessi e la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815 c.c..

In dipendenza di ciò chiedeva, inoltre: a) di dichiarare nulle le garanzie reali e personali prestate b) la restituzione di tutte le somme versate illegittimamente quantificate in 26.225,17 c) il pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Nel costituirsi in giudizio la Banca contestava le deduzioni attoree deducendo di aver applicato al contratto clausole conformi alla legge e tassi corrispettivi e di mora sottosoglia, chiedendo il rigetto della domanda.

All'udienza del 17.11.2015 l'attore dava prova di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatorio per legge, producendo copia del verbale di mancato accordo, e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. di cui entrambe le parti si avvalevano; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 maggio 2016, rilevato che " *l'esistenza del superamento del tasso soglia, per come emerge dalla Consulenza dr parte, derive/ebbe dalla sommatoria del tasso convenuto con quello di mora (non dalla "maggiorazione), criterio peraltro contrastante con la giurisprudenza della Suprema corte citata dall'attore; e che le condizioni di mutuo prodotte (doc 3 fascic, attore) non evidenziano il superamento del tasso d'usura attesa anche la clausola di salvaguardia che, a, caso di mora, la maggiorazione non, potrà superare i 2 punti "*, rigettata la richiesta di CTU dell'attore, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.03.2017 e, dopo una serie di rinvii d'ufficio, perveniva a

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, n. 23742 del 10 dicembre 2018

questo giudice che la decideva a seguito di trattazione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 10 dicembre 2018.

Le domande proposte da MUTUATARIO e volte all'accertamento della pattuizione e dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo a suo tempo stipulato con l'Istituto convenuto sono infondate per le ragioni in appresso.

In primo luogo giova precisare, quanto all'inquadramento giuridico del contratto in esame, che ci troviamo di fronte ad un contratto di mutuo fondiario con accesa ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del capitale mutuato, a tasso fisso predeterminato al 5,80 per l'intera durata del mutuo.

Per la determinazione del tasso soglia per la tipologia di finanziamento in esame (mutuo fondiario con garanzia ipotecaria a tasso fisso) e con riferimento al suo arco temporale (trimestre luglio — settembre 2008), si applicano le disposizioni di cui art. 2 L. 108/96, in vigore all'epoca della stipula del contratto di credito fondiario (anno 2008), secondo cui "*Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e UIC rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ritratto ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari e dalla Banca di Italia ai sensi e agli effetti degli artt. 106 e 107 D. Lgv. n 1 /09/1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, conditi in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al Trimestre di riferimento, sono pubblicate senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (I comma) _il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 cp, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari., è stabilito nel lasso inedia risultante rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi del forma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. (4° comma)".*

Dal dato testuale della norma e dalla griglia dei tassi effettivi globali medi in vigore nel terzo trimestre del 2008 il tasso medio per i mutui in esame era determinato nella misura di 5,99% e, tenuto conto delle disposizioni di cui al 4 comma art. 2 L. 108/96, il tasso soglia pari alla misura di 8,98%.

Da tali dati contabili, riportati dall'attore nel suo scritto difensionale, si evince che il tasso di interesse convenzionale indicato nel contratto stipulato tra le parti _in data 4/8/2008 nella misura del 5,80% con rate predeterminate in misura fissa sia per la quota capitale che per la quota interessi, non supera il limite previsto dalle disposizioni della Banca di Italia (5,99 %).

Riguardo la misura degli interessi moratori, parte attrice la ha indicata nel proprio elaborato peritale al 7,80% per effetto della previsione contrattuale di un interesse di mora pari a 2 punti di percentuale superiore al tasso corrispettivo pari ad 5,80%, ovvero, anche essa, inferiore al tasso soglia del periodo (8,98%).

Nella ricostruzione di parte attrice, quindi, la domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell'indebitato per asserito superamento del tasso soglia usura, si fonda sul presupposto della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli moratori.

Tale assunto non può essere condiviso.

Ciò perché, la verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito e applicato ad un contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, involge gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori isolatamente presi.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, n. 23742 del 10 dicembre 2018

Tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 5598 e 23192 del 2017.

La S.C., infatti, con le pronunce richiamate non ha avallato la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, chiarendo semplicemente che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché si dovrà, di volta in volta, effettuare una autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.

Nè dal dettato letterale dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui "*ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono murar/ gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*", discendere, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, la legittimità del cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori.

Questo Giudice, nel caso di specie, perviene ad una pronuncia di rigetto della domanda non sul mero presupposto della illegittima sommatoria dei tassi di interesse, ma attraverso una autonoma verifica del superamento del TSU tanto da parte degli interessi corrispettivi quanto da parte degli interessi di mora. Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dall'esame delle clausole del contratto di mutuo ipotecario in atti (doc. 3, parte attrice), si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nella misura del 5,80 % annuale è in misura inferiore al tasso soglia all'epoca vigente del 5,99 %.

Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, invece, si rileva come proprio dai calcoli effettuati dal consulente tecnico di parte lo stesso è pari al 7,80 %, tasso che risulta inferiore al TSU dell'8,98 % calcolato secondo i parametri all'epoca vigenti.

La domanda volta a conseguire la gratuità, ex art. 1815, II comma, c.c, del mutuo de quo per l'asserita applicazione di tassi usurari, dall'esame dei documenti di causa, in specie l'allegazione difensiva della perizia di parte con parere pro veritate, quindi, non può essere accolta, i costi indicati nel contratto in atti, risultando conformi alle soglie previste per l'anno 2008 (terzo trimestre) nell'ipotesi di mutuo fondiario.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale, nella sua veste di perito dei periti, correttamente ha disposto la non ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto che l'attore non è riuscito a superare l'onere della prova circa l'applicazione concreta di interessi usurari al mutuo di specie, di guisa che la ctu avrebbe avuto natura meramente esplorativa.

Nel caso di specie entrambi gli interessi previsti, corrispettivi e moratori, isolatamente presi, risultano entro il limite del tasso soglia.

Tenuto conto delle motivazioni espresse, vanno rigettate le ulteriori domande di restituzione e di liquidazione danni perché oltre ad essere non provate, sono allo stato degli atti infondate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da MUTUATARIO, così provvede:

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina, n. 23742 del 10 dicembre 2018

- 1) rigetta le domande proposte da MUTUATARIO, nei confronti di BANCA in relazione al contratto di mutuo del 4.8.2008;
- 2) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro 2500,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, chiuso alle ore 16.28

Roma, 10/12/2018

Il Giudice onorario
dott.ssa Paola Giardina

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS